

N. 1571

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALLEGARO e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1996

Nuove norme in materia di separazione e affidamento dei figli (modifiche all’articolo 155 e seguenti del codice civile)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

È anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il 25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione, secondo i dati ISTAT del 1992. Questi, secondo la medesima fonte e per lo stesso anno, nel 93,7 per cento dei casi sono affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il padre, i nonni eccetera) da attribuire a situazioni di impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga, alcoolismo, eccetera). C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e 15 giorni in estate. In questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in separazione dei figli dal genitore non-affidatario (Bargagli, Saraceno, *Padri e figli dopo la separazione*, Bologna, Società Italiana di Statistica, 1993), non può stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei confronti del padre. A ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli doppiamente mal risolto. In sostanza, quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore, come pure si propone in teoria la legge attuale, si dimostra funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con

l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i figli che la corresponsione di un assegno, e di madri frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.

A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il senatore Lipari nel presentarlo al Senato italiano nel 1987, si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1987 e n. 341 del 1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (n. 179 del 1993).

Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di separazione e divorzio. Ciò, viceversa, non solo non è avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova, Grasso: in *Diritto di famiglia e delle persone*, Milano, Giuffrè, 1991); ciò per favorire una soluzione, quella monogenitoriale, che oltre tutto disattende completamente l'articolo 30, primo comma

della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti compiti di educazione e istruzione: e nessuno può certo sostenere che «vigilare sull'educazione» sia uguale a «educare».

Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità della situazione attuale. Infatti, in sostanza l'affidamento viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale, nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di possibilità offerte dalla legge quindi si affida alla tradizione, consegnando, come sopra detto, 100 volte su 100 i figli alla sola madre; nè serve che tale provvedimento sia provvisorio, perchè anche quando, al termine di un giudizio, si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente i figli. Nè appare convincente la giustificazione ufficiale del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta «dottrina della tenera età» secondo cui, essendo i figli piccolissimi al momento della separazione, si deve tener conto del fatto che il cordone ombelicale con la madre non è ancora stato tagliato. La falsità di tale concetto è infatti chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali: ad esempio, i dati ISTAT 1990 per la Toscana attestano che l'età media dei coniugi che si separano è di 40 anni per il marito e 37 per la moglie. Lo stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi, in *Rivista di Diritto Civile*, II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene che l'affidamento a entrambi i genitori non è consigliabile perchè il bimbo ha bisogno di sentirsi protetto entro un unico nido, ove sarà orientato in modo univoco, e quindi bene.

In definitiva, constatata la scarsa propensione dei magistrati a sperimentare nuove formule di affidamento, assumendosi le re-

lative responsabilità, nonchè le difficoltà oggettive che con le procedure attuali li portano a ripetere pedissequamente le medesime formule si è ritenuto opportuno alleggerirne il compito diminuendone il potere discrezionale nella scelta dell'istituto cui ricorrere e soprattutto, del genitore cui affidare la prole, tanto più nella convinzione che i genitori siano entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa, e che quella conflittualità così spesso invocata per negare l'affidamento congiunto e conservare la soluzione monogenitoriale sia invece la conseguenza di quest'ultima.

Ciò spiega la non causale rigidità della proposta rispetto alle decisioni principali del giudice, alla quale hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle altre questioni, evitando quella battaglia «a vincere» così cara agli avvocati. Così pure rigida e scontata, salvo i previsti casi-limite, è apparso giusto che fosse la conservazione a pieno titolo di entrambi i genitori nella vita dei figli, come sopra sottolineato.

Centrale nella proposta è infatti l'idea, espressa in modo specifico all'articolo 2, che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei cosiddetti «diritti della personalità». Di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista una tutela, se minacciato, al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una normativa che garantisce l'effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, bensì immediatamente precettiva.

Lo strumento giuridico adatto per lo scopo di cui sopra è stato visto, come sopra ac-

cennato, nell'affidamento congiunto (articolo 2, comma 2), coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria, e non più meramente residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonchè irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (comma 3). Dell'istituto dell'affidamento congiunto al momento di utilizzarlo sono state date chiavi di lettura diverse, sia nel nostro che in altri ordinamenti giuridici.

Preme sottolineare che nella presente proposta si intende che contenga nulla di diverso dalla naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione o al divorzio, tanto che potrebbe anche non essere pronunciato: in altre parole, si poteva anche stabilire che nulla fosse detto sull'affidamento dei figli in sede giudiziale, restando così implicito che il relazionarsi dei genitori rispetto ai figli resta - quanto a diritti, poteri e doveri - esattamente lo stesso di prima, dovendosi solo stabilire come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti. È dunque solo per facilità di lettura giuridica che nella proposta si è dato alla soluzione proposta un nome già esistente, potendosi però anche agevolmente sopprimere ogni affermazione sull'affidamento per arrivare all'esito voluto, sotto il segno della continuità. Preme sottolineare anche che tale continuità non solo porta con sé il rispetto del dettato costituzionale delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, ma soprattutto evita di mettere i figli in quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori che, come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie, porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro personalità. È giusto, infine, mettere in evidenza, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti di famiglia diventano sempre più pressanti, che l'affidamento congiunto (all'opposto della soluzione monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori nè vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perchè ogni mini-

mo spiraglio per una riconciliazione possa essere sfruttato.

L'articolo 3 prospetta le modalità pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento congiunto, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino. È questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si riconosce un ampio grado di libertà ai genitori autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, ci sarà ancora un genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di contatto con i figli da parte di quello non convivente dovranno essere raccolte e sfruttate; ad esempio, non sarà più pensabile che si dica di no all'offerta da parte del genitore non convivente di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia fissato che vada.

D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è apparso il «mantenimento diretto», un altro punto centrale della proposta (articolo 3, comma 3). Si ritiene, cioè, indispensabile, nel ripartire l'onere del mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno, altamente conflittuale (Chambers, *Rethinking the substantive roles for custody disputes in Divorce*, 83 *Michigan Law Rev.*, p. 128, 1984), alla garanzia per il genitore convivente di poter dividere con l'altro anche il peso dell'allevamento dei figli (comma 4), alla possibilità per il genitore non convivente di prendersi anch'esso per qualche aspetto cura diretta dei figli e condividere momenti di scelta (comma 5: naturalmente per poter attribuire ai genitori compiti specifici il tribunale utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi, in caso di accordo,

o la relazione del consultorio di cui all'articolo 4, in caso di disaccordo).

Indubbiamente, sarebbe teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno, ma si consideri, poichè ogni decisione ha quasi sempre delle implicazioni economiche, quanto sarebbe conflittuale che un genitore decida e l'altro paghi.

A proposito di quanto ora detto, si è sostenuto (Scannicchio, in *Nuove leggi civili commentate*, 1987, p. 972): che affidamento congiunto vuol dire necessariamente associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, e non partizione dei poteri; che ciò può avvenire solo se c'è accordo; che la prima questione sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa dell'affidamento congiunto.

Di qui seguirebbe che l'affidamento congiunto non può essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente, smentendo quanto prescritto all'articolo 2. L'obiezione è in realtà inconsistente, o al più nominalistica. Infatti, già adesso, sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo anche quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi coerentemente si potrebbe chiamare «congiunto» anche tale regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è certamente più giustificato opporsi a una soluzione intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo) che ostacolarne una equa (l'affidamento congiunto) per assicurarsi un innaturale predominio. D'altronde è del tutto opinabile che sia negativa una divisione di competenze sulle decisioni di minore importanza, che si verifica di regola, sia pur tacitamente, anche nella famiglia non separata, e che in quella separata ha, se non altro, il pregio di ridurre la conflittualità facendo interagire il figlio di volta in volta con il genitore competente e solo con lui, anzichè i genitori tra loro. In quest'ottica l'articolo 4 si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno strumento (preannunciato all'articolo 2, comma 2), per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare, ac-

cettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell'altro quanto per rispettare le esigenze del bambino.

Si ritiene che questo intervento dei consultori, a spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei figli, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione della legge, venendo da una lunghissima tradizione monogenitoriale, ma che evolvendo il costume diventerà sempre meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i centri come strutture cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento qualsiasi coppia in difficoltà. L'istituzione dei centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come anticipato al comma 2 dell'articolo 2.

Con il comma 3, in particolare, si vogliono scoraggiare atteggiamenti possessivi da parte dei genitori, privilegiando quello più corretto e disponibile, meglio disposto a lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone, nonchè secondo un orientamento già da tempo affermato presso gli psicologi (v., ad esempio, Cigoli, Gulotta, Santi, *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Milano, Giuffrè, 1983).

L'articolo 5 affronta il problema della ineluttabilità o meno dell'affidamento congiunto. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il consultorio di cui all'articolo 4, nello spirito dell'articolo 2 e per i motivi illustrati nel commento all'articolo 3 si è ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate opposizioni (comma 2).

L'articolo 6, mira a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa perchè si convive con i figli comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore abitualmente non convivente ha la necessità di disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che tanto il genitore non affidatario finirà per sparire dalla vita dei figli. Il vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso oggi si assista a false dispute sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione. Di particolare rilievo è il caso in cui il genitore non convivente, oltre a provvedere al mantenimento dei figli, debba anche corrispondere all'altro un assegno personale e sia proprietario della casa coniugale. In queste situazioni l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n. 11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporre con forza il definitivo riconoscimento legislativo. Il comma 2 affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota, che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con l'esigenza dei figli di mantenere significativi rapporti proprio con tale passato. Aderendo ad una specifica richiesta avanzata da figli di separati, che hanno lamentato questa crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una indicazione di principio affermando che, in assenza di motivi di forza maggiore, questa operazione deve essere scoraggiata, in nome del prevalente interesse del minore. Potrebbe essere opportuno stabilire interventi di tutela preventiva verso l'eventualità del

cambiamento di residenza, ad esempio stabilendo che il minore risieda preferenzialmente presso il genitore che non si sposta.

Con l'articolo 7 si intende dare indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio che ai figli giovi ricevere una educazione monocolore, improntata a un punto di vista unico. La presente proposta nasce invece dalla convinzione che per essi sia più utile abituarsi ad ascoltare più opinioni e a confrontare le idee. E si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente l'accento sul loro dovere di evitare certi componamenti perchè lesivi dell'interesse del minore, e a tal punto da essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni date dall'articolo 7 suonano certo come pura utopia nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui proposta, perchè per i genitori è ben diverso operare nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a considerare «indebita ingerenza» ogni forma di partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio, *op. cit.*) e lo scoraggia, o sapendo che dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In particolare, aver posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Tali comportamenti non configurano più la mera violazione, oggi per altro solo blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un vero e proprio illecito a danno del minore.

Ciò porta ad applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo lesa dall'altrui comportamento doloso o colposo:

azione inibitoria (articolo 7, comma 2) disciplinata per quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo al prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi. Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la coabitazione con uno dei genitori (si pensi, ad esempio ma non solo, alla sistematica violazione dell'attuale «diritto di visita») e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accettati e interdetti dal giudice, è previsto l'automatico trasferimento della convivenza presso l'altro genitore (comma 3);

risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se stessa considerata di un suo diritto soggettivo della personalità (comma 4). Al fine di evitare una degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie già intrinsecamente lesive del diritto.

Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la

prova di fattori impediendi di oggettiva gravità.

L'articolo 8 tutela il minore dalle possibili «fughe» di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice penale.

L'articolo 9 riconosce esplicitamente la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle disposizioni, per la quale provvedimenti assunti al buio in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare dei correttivi.

L'articolo 10 estende alla famiglia di fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono con le minori tutele.

Per quanto riguarda le norme transitorie (articolo 11), al comma 1 si intende evitare che problemi di copertura finanziaria possano ritardare l'applicazione della legge, indicando la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni di mediazione familiare di cui all'articolo 4 a personale già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza variazione di spesa per lo Stato. Il comma 2 interviene a favore delle situazioni già esistenti, concedendo per esse pure la possibilità di utilizzare una normativa più avanzata.

Per concludere, due parole sui costi, economici e non, della presente proposta.

Indubbiamente il meccanismo suggerito è più laborioso e complesso dell'attuale e richiede maggiore attenzione da parte del giudice. Tuttavia, non sembra veramente il caso che una società che vuol dirsi civile scelga di risparmiare a spese dei minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dagli articoli che seguono, i quali sostituiscono anche le altre disposizioni vigenti in materia di affidamento dei figli.

Art. 2.

(Affidamento dei figli)

1. Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.

2. Per i fini di cui al comma 1 il tribunale che adotta i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto all'articolo 5, l'affidamento congiunto dei figli secondo modalità di attuazione concordate dai genitori ai sensi dell'articolo 3 e conformi alle disposizioni della presente legge. Il tribunale può altresì disporre che essi siano assistiti dalle strutture previste dagli articoli 4 e 11, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il tribunale può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

3. Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento congiunto, ove il tribunale abbia ritenuto di poterlo stabilire, nè sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

4. Il tribunale, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 3, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano

state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

5. Il giudice da molte disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

6. In ogni caso per gravi motivi, il giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.

Art. 3.

(Modalità di attuazione dell'affidamento congiunto)

1. Le modalità di attuazione dell'affidamento congiunto devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. A tal fine, compatibilmente alle circostanze del caso concreto, devono essere previste del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e comunque significative.

3. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

4. La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividere nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore.

5. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del tribunale attribuire a ciascuno dei genitori sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi.

Art. 4.

(Consultori familiari)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici del giudice tutelare delle preture.

2. Ove il tribunale abbia ritenuto necessario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, l'intervento di un consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico da parte del tribunale, convoca le parti per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle modalità di affidamento. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al tribunale.

3. Se la conciliazione non riesce il consultorio invia al tribunale anche una relazione nella quale sono analizzate la situazione familiare e la natura del conflitto. Le modalità di attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal tribunale in base ai criteri indicati nell'articolo 3, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal verbale di cui al comma 2, a rispettare il diritto del minore.

Art. 5.

(Esclusione e opposizione dell'affidamento congiunto)

1. Il tribunale dispone che i figli siano affidati in modo esclusivo ad un genitore, ovvero ad altra persona nei casi previsti dagli articoli 541, 564, 569 del codice penale; può altresì disporlo per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 del codice civile.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente all'affidamento congiunto e chiedere l'esclusione dell'altro genitore dall'affidamento per i motivi previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile. Il tribunale, se accoglie la do-

manda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e per ciò mirante a ledere tale diritto, il tribunale considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore convivente o dell'eventuale mutamento di esso.

Art. 6.

(Assegnazione della casa coniugale e prescrizioni in tema di residenza)

1. Il diritto di abitazione nella casa coniugale è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazione tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 3.

Art. 7.

(Obblighi dei genitori e sanzioni delle relative violazioni)

1. È dovere dei genitori consultarsi prima di prendere iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione della violazione secondo quanto disposto al comma 2, assunzione to-

tale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto pertinenti, gli articoli 316, commi terzo e quinto 317, 1° comma, 320, 321, 322 del codice civile.

2. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il tribunale, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sè. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori, conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il tribunale, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

3. In particolare, i genitori hanno l'obbligo di astenersi da atti di comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il tribunale, procedendo nei modi previsti dal comma 2, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il tribunale dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

4. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal comma 3 costituiscono una grave lesione del diritto del minore il tribunale, con lo stesso provvedimento previsto dal comma 3, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subito a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal tribunale in via equitativa.

5. Nei casi più gravi il tribunale può adottare i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

Art. 8.

(Violazione degli obblighi di mantenimento)

1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al comma 3 dell'articolo 3, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 9.

(Rivedibilità delle modalità di affidamento)

1. Ciascuno dei genitori può richiedere al tribunale in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

Art. 10.

(Estensione alle unioni di fatto)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. In attesa della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui al comma 1 dell'articolo 4, il tribunale può giovare, ai medesimi fini e con le medesime modalità, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche

di ufficio ovvero di servizi sociali degli enti locali.

2. Nei casi di separazione per i quali è già stata emessa sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della presente legge.

